

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2078)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

col **Ministro della Sanità**

(DONAT CATTIN)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1986

Disposizioni in favore dell'Ente autonomo
per l'acquedotto pugliese

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, istituito con il regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, provvede, tra l'altro, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, dell'articolo 2 del regolamento emanato con regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, e dell'articolo 1 della legge 28 maggio 1942, n. 664, alla costruzione e alla gestione di acquedotti e fognature nelle regioni Puglia e Basilicata e in parte della Campania (Avellino).

L'andamento della situazione economico-finanziaria dell'Ente, contrassegnata negli ultimi anni dal frequente ripetersi di disavanzi di bilancio, evidenzia come elemento costante l'impossibilità di far fronte alle spese connesse con la gestione dei servizi di acquedotto e fognatura attingendo esclusivamente alle relative entrate che, come è noto, rivestono natura di prezzi politici.

Detta inadeguatezza degli introiti tariffari, rispetto ai crescenti costi di gestione, ha costretto l'Ente ad un progressivo indebitamento finanziario a breve e a lungo termine, con conseguenti pesanti oneri passivi di bilancio, che rischiano di incidere negativamente sulla economia della gestione e sulla capacità operativa dell'Ente.

Di qui l'esigenza di un intervento finanziario a favore dell'EAAP, che svolge un essenziale servizio di approvvigionamento e di distribuzione idrica a favore di vaste collettività dell'area meridionale.

Con l'articolo 1 vengono, inoltre, assunte a carico dello Stato, a partire dal 1987, le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dall'EAAP con il Banco di Napoli e con la Cassa depositi e prestiti.

Con l'articolo 2 si estende anche ai territori nei quali l'Ente agisce la operatività della norma di principio enunciata dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, che individua nei comuni, singoli o associati, e nelle comunità montane i soggetti giuridici abilitati alla gestione, tra l'altro, dei servizi di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei fanghi di risulta, dando così uniformità all'attuale quadro

istituzionale ed al relativo assetto organizzativo-funzionale attinenti ai servizi in argomento.

Con la stessa norma, tuttavia, nel mentre sostanzialmente si riconosce agli enti locali, singoli o associati, la piena titolarità delle funzioni relative ai servizi igienico-depurativi, anche al fine di evitare disarmonie con la legislazione regionale che risulta nel frattempo emanata in attuazione della citata legge n. 319 del 1976, si introduce la possibilità per gli stessi enti di avvalersi dell'EAAP per l'espletamento delle cennate funzioni.

L'affidamento della gestione dei servizi di fognatura e di depurazione all'EAAP, che ne assumerebbe l'esercizio per conto e nell'interesse dello stesso comune, verrà disciplinato sulla base di un'apposita convenzione con la quale, in particolare, saranno fissate modalità di svolgimento dell'attività gestionale e quelle per la determinazione del corrispettivo dovuto dai comuni a favore dei quali l'Ente svolge un essenziale servizio sostitutivo.

Non sfugge l'opportunità — anche nell'ambito di un contesto di attribuzioni funzionali ridefinito alla luce delle importanti innovazioni legislative intervenute nella materia *de qua* nel corso dell'ultimo decennio — di assicurare continuità operativa ad un ente come quello per l'acquedotto pugliese, che, in forza della propria dimensione ultracomunale e della integrazione verticale dei servizi erogati, considerati come un processo produttivo e gestionale unitario (dalla captazione, alla distribuzione, alla raccolta, alla depurazione e all'eventuale riutilizzo), investe l'intero ciclo dell'acqua.

E ciò soprattutto nell'area meridionale ove, più che altrove, a causa della difficoltà degli approvvigionamenti, le diverse infrastrutture igieniche ed idriche devono essere pianificate e gestite non come singoli impianti, ma come componenti interagenti di un unico sistema idrico, assicurando, al contempo, un adeguato livello di professionalità tecnica nella conduzione degli stessi.

Con il medesimo articolo 2 si prevede che, nel caso di mancata opzione a favore

del sistema di affidamento convenzionale all'EAAP dei servizi di fognatura e di depurazione, i comuni interessati assumano singolarmente o in forma associata la gestione di detti servizi.

L'articolo 3 disciplina la successione fra l'EAAP e gli enti interessati per la titolarità di ogni rapporto giuridico afferente ai medesimi servizi, soprattutto riguardo al personale.

Con l'articolo 4 si provvede a ristrutturare il consiglio d'amministrazione dell'Ente integrandolo con i rappresentanti delle regioni nelle quali lo stesso opera, i quali assumono la carica di vice-presidenti.

Contestualmente, si è anche prevista l'integrazione dell'organo collegiale in argo-

mento con un rappresentante eletto dal personale dell'Ente.

Con l'articolo 5 si dettano disposizioni per regolamentare l'attività del collegio dei revisori dei conti dell'Ente.

Con l'articolo 6 si prevede espressamente l'assoggettamento all'approvazione dei Ministeri vigilanti di eventuali ricorsi al credito bancario e si introduce l'obbligo del pareggio del bilancio.

L'articolo 7 facoltizza l'Ente ad affidare il servizio di tesoreria o di cassa ad uno degli istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata dai Ministeri vigilanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono assunte a carico dello Stato le rate di ammortamento, con scadenza dall'anno 1987, relative alla restante parte dei mutui contratti dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per l'importo originario, rispettivamente, di lire 105 miliardi con il Banco di Napoli e di lire 3.400 milioni con la Cassa depositi e prestiti.

2. Le rate di ammortamento di cui al comma 1, valutate in complessive annue lire 23.200 milioni, a decorrere dall'anno 1987, sono iscritte, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. All'onere previsto dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando parzialmente lo specifico accantonamento « Esigenze finanziarie Ente autonomo acquedotto pugliese ».

Art. 2.

1. Nei territori serviti dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese i comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono alla progettazione, alla esecuzione e all'esercizio delle opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e da impianti di trattamento di acque di scarico.

2. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane, per l'espletamento dei servizi pubblici di cui al comma 1, possono avvalersi dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, mediante apposita convenzione della durata non superiore a cinque anni,

da stipularsi sulla base di uno schema-tipo, soggetto all'approvazione di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno.

3. Con tale convenzione sono fissati i criteri di svolgimento dell'attività gestionale nonchè quelli per la determinazione del corrispettivo dovuto all'Ente dai comuni interessati a ristoro delle spese non coperte dai canoni corrisposti dagli utenti, sostenute per l'attività gestionale o per l'assistenza prestata.

4. Gli enti suddetti che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non dichiarino di volersi avvalere della facoltà di cui al comma 2 assumono, singolarmente o in forma associata, la gestione dei servizi pubblici di fognature, depurazione e smaltimento dei fanghi residuati.

5. L'assunzione della gestione da parte degli enti interessati deve essere completata entro il 31 dicembre 1987.

6. L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è, comunque, autorizzato a proseguire i lavori già appaltati, ivi comprese la revisione dei prezzi e le perizie di variante e suppletive, occorrenti per evitare la interruzione dei lavori stessi, i cui manufatti debbono essere trasferiti ai comuni competenti subito dopo il collaudo.

Art. 3.

1. Ai fini dell'assunzione della gestione di cui al comma 4 dell'articolo 2, l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, nei centoventi giorni successivi alla scadenza del termine di cui allo stesso comma, provvede, d'intesa con gli enti interessati, alla individuazione e alla consegna delle opere e dei beni connessi con la gestione dei servizi.

2. Il trasferimento del relativo personale avviene sulla base di criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei

lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

3. Al personale trasferito sono fatte salve le posizioni già acquisite nell'Ente di provenienza.

4. Il trattamento economico eventualmente eccedente quello riguardante il personale comunale è conservato sotto forma di assegno *ad personam*, riassorbibile con i futuri miglioramenti a qualsiasi titolo conseguiti.

5. Ai fini dell'indennità di fine servizio si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, mediante il versamento diretto da parte dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese all'INADEL delle quote di indennità maturate da ciascun dipendente secondo l'ordinamento dell'Ente di provenienza alla data di iscrizione all'INADEL stesso.

Art. 4.

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, e successive modificazioni ed integrazioni, è composto:

a) dal presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

b) da un rappresentante della regione Puglia e da un rappresentante della regione Basilicata, eletti dai rispettivi consigli regionali, i quali assumono la carica di vice presidenti;

c) da due membri, uno tecnico e uno amministrativo, nominati dal Ministro dei lavori pubblici;

d) da un membro nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

e) da un membro nominato dal Ministro dell'interno;

f) da un membro nominato dal Ministro della sanità;

g) da un membro nominato dal Ministro del tesoro;

h) da un membro eletto da ognuna delle cinque amministrazioni provinciali della Puglia;

i) da un membro eletto da ognuna delle due amministrazioni provinciali della Basilicata;

l) da un membro eletto dall'amministrazione provinciale di Avellino;

m) da un rappresentante eletto dal personale dell'Ente.

2. Qualora entro quarantacinque giorni dalla relativa richiesta del Ministero dei lavori pubblici non pervengano tutte le designazioni dei rappresentanti delle amministrazioni interessate e del personale, alle designazioni mancanti provvede la regione competente nei successivi quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione è costituito con almeno la metà dei componenti ed è autorizzato ad esercitare le proprie funzioni.

3. La durata in carica di tutti i membri del consiglio di amministrazione ai termini dell'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, e successive modificazioni, decorre, in ogni caso, dalla data del provvedimento di costituzione.

Art. 5.

1. Il controllo della gestione contabile dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è demandato ad un collegio dei revisori costituito da tre membri da nominarsi, rispettivamente, dal Ministro del tesoro, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro dell'interno tra i funzionari dei rispettivi Dicasteri.

2. Il membro nominato dal Ministro del tesoro assume la presidenza del collegio.

3. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

4. I revisori possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione e della giunta permanente.

Art. 6.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge eventuali ricorsi al credito bancario, ad eccezione delle anticipazioni di cassa per far fronte alle spese correnti, da parte dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese debbono essere autorizzati dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. A tal fine l'Ente deve indicare le nuove o maggiori entrate di bilancio da destinare a copertura delle citate operazioni bancarie, fermo restando per l'Ente l'obbligo del pareggio del bilancio.

Art. 7.

1. Dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il servizio di tesoreria o di cassa dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese può essere affidato ad uno degli istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.